

4. AMBIENTE

Nel corso dell'anno sono pervenute 77 nuove istanze facendo registrare un incremento considerevole rispetto al 2007, tale incremento è dovuto al fatto che nei confronti di numerosi comuni lombardi è stato avviato il procedimento di nomina del commissario ad acta per l'adozione del piano di classificazione acustica.

Dal mese di novembre la Direzione Qualità dell'Ambiente ha intrapreso il monitoraggio dello stato di attuazione della l.r. 13/2001 e, partendo dalle amministrazioni locali che hanno percepito fondi regionali, sta verificando quanti comuni hanno adottato il piano di azionamento acustico.

E' il caso di ricordare tutte le amministrazioni comunali avrebbero dovuto provvedere alla zonizzazione acustica del proprio territorio, in quanto è ampiamente decorso il termine di stabilito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 10 agosto 2001, n. 13. Tuttavia, molti comuni ritardano ad assumere il provvedimento, circostanza già segnalata in passato da questo ufficio all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.

In collaborazione con la competente struttura della Giunta ed ARPA è stato quindi intrapreso un percorso per portare i comuni ad adempiere all'obbligo di legge, anche attivando i poteri surrogatori del Difensore civico regionale.

Infatti, la citata legge regionale ai sensi dell'art. 15, comma 4, prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di questo ufficio ex art. 136 T.U.E.L.

La situazione al 31.12 è la seguente: i comuni adempienti sono circa 600, per i restanti non si hanno dati aggiornati. La Direzione Qualità dell'Ambiente sta richiedendo informazioni alle amministrazioni, partendo da quei comuni (442) che hanno ricevuto contributi per l'adozione della zonizzazione acustica.

L'Ufficio si sta occupando anche della situazione del comune di Milano il quale, pur avendo intrapreso l'iter di adozione del provvedimento, non lo ha ancora perfezionato oltre al caso di un comune della provincia di Varese per quale è stato nominato il commissario ad acta.

La restante casistica del settore ambiente ricalca quella degli anni precedenti: emissioni acustiche e disturbi causati dall'attività di pubblici esercizi, inconvenienti igienici derivanti dalle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, disagi derivanti da attività produttive e controlli amministrativi effettuati dai comuni. (RV)

PAGINA BIANCA

5. SICUREZZA SOCIALE

5.1 INVALIDITA' CIVILE

Nell'anno 2008 il numero delle istanze pervenute all'Ufficio, relative al settore dell'invalidità civile, registra un discreto aumento rispetto a quelle pervenute nel corso del precedente anno.

Le questioni sottoposte all'Ufficio sono state, come in passato, abbastanza eterogenee e di varie tipologie. A titolo esemplificativo esse hanno riguardato: le diverse fasi del procedimento di riconoscimento dello stato di invalidità civile e dell'accertamento dello stato di handicap ai sensi della L. 104/1992; la revisione sanitaria d'ufficio del verbale emesso dalle Commissioni ASL; le modalità di rilascio della tessera, agevolata o gratuita, di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico; il contrassegno per la circolazione dei veicoli delle persone disabili; i permessi lavorativi; il recupero da parte dell'Inps di somme indebitamente percepite; la valutazione delle potenzialità lavorative ex lege 68/1999.

Accanto alle richieste di intervento che hanno ad oggetto il mero sollecito dei tempi di definizione dei procedimenti o di liquidazione dei benefici economici connessi all'invalidità civile, vi sono state anche parecchie questioni poste all'attenzione di questo Ufficio che hanno riguardano problematiche comportanti uno specifico approfondimento normativo legato al caso di specie. Tale approfondimento ha consentito di porsi quali interlocutori affidabili, dotati di competenza e cognizione di causa, nei confronti degli enti a cui era diretto l'intervento. Ciò ha permesso, nella pressoché totalità dei casi, di instaurare un clima collaborativo che ha portato alla risoluzione positiva delle diverse questioni prospettate.

Non sono mancate fattispecie nelle quali l'attività dell'Ufficio si è limitata ad argomentare all'istante le ragioni per cui non si intendeva effettuare l'intervento richiesto in quanto si riteneva infondata la pretesa avanzata.

Ciò è avvenuto, ad esempio, nei confronti della signora G. F. che ha sottoposto all'Ufficio il suo caso, molto delicato in quanto la signora è affetta da leucemia mieloide acuta, chiedendo un intervento presso la competente ASL affinché le fosse riconosciuta l'indennità di accompagnamento. Era venuta infatti a conoscenza di due sentenze della Corte di Cassazione (nn. 1705/1999 e 10272/2004) che stabiliscono il diritto all'indennità di accompagnamento per le persone sottoposte a trattamento chemioterapico e quindi anche per periodi molto brevi. L'istante, già dichiarata invalida al 100% nel luglio 2008, si era dovuta successivamente sottoporre ad un ulteriore ciclo di chemioterapia di consolidamento in regime di day hospital e sosteneva l'assoluta necessità di accompagnamento poiché non era minimamente autonoma nel recarsi all'ospedale in quanto la sua patologia, oltre ad essere debilitante, le impediva di frequentare i mezzi pubblici

per il rischio di infezioni, né poteva condurre autoveicoli a causa degli effetti collaterali dei farmaci che doveva assumere. L'Ufficio, tenuto conto delle particolari condizioni di salute e della situazione di sofferenza, ha ritenuto di contattare telefonicamente l'interessata per instaurare un rapporto più umano e comprensivo ed ha, innanzitutto, cercato di spiegare, in quanto non risultava che le fosse chiaro, quando ed in quali casi viene concessa l'indennità di accompagnamento alla persona invalida ed i relativi presupposti sanitari. Ha inoltre esposto che diverse pronunce della Corte di Cassazione, tra cui anche quelle citate dall'istante, hanno stabilito il diritto, per le persone affette da tumore e che seguono un trattamento chemioterapico particolarmente debilitante, di ottenere l'indennità di accompagnamento anche per periodi molto brevi. Ha evidenziato, però, che tale diritto non discende automaticamente dall'effettuazione di trattamenti antineoplastici, ma deriva dalla concreta sussistenza dei generali requisiti previsti dalla legge per ottenere l'indennità ed ha trasmesso all'istante copia della recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 25569/2008 nella quale sono esplicitati questi principi. Alla luce di tali considerazioni l'Ufficio ha, quindi, suggerito alla signora G. F. di valutare l'opportunità di proporre alla ASL una domanda di aggravamento al fine di ottenere un nuovo accertamento dello stato di invalidità. Per maggiore chiarezza si è ritenuto di inviare all'interessata una nota per esPLICITARE per iscritto quanto comunicato verbalmente, allegando inoltre pubblicazioni contenenti informazioni utili relative ai diritti che tutelano i malati di cancro ed i loro familiari, proprio perché si era rilevata anche una carenza di informazioni su questi argomenti.

Di seguito vengono riportate in sintesi due questioni nelle quali l'Ufficio è intervenuto con risultati positivi.

La signora L. T. ha rappresentato un caso relativo al procedimento di valutazione delle capacità lavorative ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68. I cittadini in età lavorativa, dai 15 anni fino al compimento dei 65 anni di età, che non lavorano e che desiderano collocarsi al lavoro come invalidi, ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 45%, devono iscriversi alle liste speciali per essere avviati al lavoro come categoria protetta. A tal fine devono richiedere di essere sottoposti all'accertamento delle condizioni di disabilità effettuato dalle Commissioni mediche della ASL previste dall'art. 4 della legge 5.2.1992.

Nell'ottobre 2008 la signora L. T. si è rivolta all'Ufficio per segnalare che il figlio F. T., un ragazzo di 30 anni affetto da sindrome di Down, ha presentato alla ASL Città di Milano la domanda per l'accertamento della disabilità ai sensi della L. 68/1999, unitamente alla richiesta di riconoscimento dello stato di invalidità civile. Effettuate le relative visite mediche, ha poi ricevuto il verbale della Commissione sanitaria che gli riconosceva una invalidità del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e la relazione conclusiva ex art. 6 DPCM 13.1.2008 che lo giudicava non collocabile al lavoro, senza possibilità di revisione del giudizio. La madre,

che aveva interesse a non vedere completamente preclusa al figlio la possibilità di effettuare una qualche esperienza lavorativa, ha richiesto l'intervento dell'Ufficio per contestare tale giudizio e per denunciare delle contraddittorietà contenute nella relazione. La stessa, infatti, mentre all'inizio indica, quali suggerimenti relativi all'impiego lavorativo, attività esecutive semplici – come ad esempio quella di archiviazione – e rileva inoltre una discreta capacità di utilizzo dei mezzi pubblici, alla fine esprime un giudizio definitivo di non collocabilità al lavoro. Nel novembre 2008, l'Ufficio ha inviato una nota alla Direzione del Distretto n. 5 della ASL Città di Milano facendo presente che, premessa l'incompetenza a sindacare nel merito i giudizi medico-legali, effettivamente la relazione conclusiva presentava delle lacunosità ed una eccessiva sinteticità nelle descrizioni, tali da dare luogo a dubbi interpretativi, e che quindi il giudizio finale non risultava debitamente motivato. Si è poi evidenziato che il ragazzo disabile aveva effettuato, sin dall'adolescenza, percorsi di formazione dell'autonomia e di formazione professionale e che nell'anno 2008 aveva fatto un tirocinio di lavoro come archivista presso una cooperativa sociale. In particolare, come riferito dalla madre, tale recente occupazione aveva avuto un grande effetto positivo su F. T. in quanto lo aveva aiutato ad acquisire maggiore sicurezza in se stesso ed a rinforzare la propria autostima. Si è infine rilevato che il riconoscimento a favore di F. T. dell'indennità di accompagnamento non deve comportare automaticamente la sua non collocabilità al lavoro, in quanto anche se l'indennità viene attribuita solo in caso di accertamento del massimo grado di invalidità civile, non è di per sé incompatibile con lo svolgimento di una qualche attività lavorativa (art. 1, comma 3, L. 21.11.1988, n. 508 e cfr. Cass 27.4.1992, n. 5003 e 14.12.2000, n. 15769).

A seguito di un sollecito, il Direttore del Distretto n. 5 della ASL Città di Milano, nel febbraio 2009, ha fornito un esaustivo riscontro alla nota inviatagli ed ha comunicato che, pur riconoscendo una eccessiva schematizzazione nella compilazione del giudizio conclusivo, questa non ne ha però inficiato la sostanziale portata. Ha, comunque, ritenuto opportuno convocare la signora L. T. per un colloquio personale nel quale le ha spiegato che la mancata previsione della possibilità di revisione del giudizio, contenuta nella relazione, non impedisce una nuova valutazione della capacità lavorativa, a domanda dell'interessato, ed ha quindi invitato la signora a predisporre quanto necessario per un nuovo accertamento. Su un piano più generale il Direttore si è poi impegnato a monitorare l'operato delle commissioni al fine di assicurare in futuro la pronuncia di giudizi più motivati e analitici.

Nella relazione dello scorso anno, si segnalava una importante innovazione legislativa con cui veniva abolito l'obbligo di iscrizione alle liste di collocamento, quale presupposto per percepire l'assegno mensile di assistenza (art. 1, commi 35 e 36, della L. 24.12.2007, n. 247). In merito a tale argomento si cita il caso della signora A.T., nel quale l'Ufficio è intervenuto per sollecitare l'applicazione della

nuova normativa. La signora era stata riconosciuta invalida civile all'80 % dalla Commissione sanitaria della ASL di Milano in data 8.6.2005, ma poi, a causa della sua malattia di origine psichica e del trasferimento di domicilio in Liguria, non si era più interessata al procedimento di concessione dei benefici economici connessi all'invalidità riconosciuta. Solamente nel settembre 2008 si è rivolta all'Ufficio chiedendo chiarimenti in merito. L'Ufficio ha cercato di ricostruire la vicenda e di capire perché il procedimento si era arenato, sulla base delle frammentarie informazioni fornite dall'istante e dell'unico documento di cui era in possesso la signora, il verbale della Commissione sanitaria del 2005. Si sono quindi richieste delucidazioni prima alla ASL competente e poi all'Ufficio Invalidi civili del Comune di Milano, in quanto l'interessata aveva mantenuto la residenza a Milano. La Responsabile dell'Ufficio Invalidi civili, dopo aver effettuato opportune ricerche, ha verificato che l'istante non aveva più trasmesso la modulistica necessaria all'istruttoria della pratica, che viene di norma fornita direttamente dalla ASL insieme al rilascio del verbale. Tramite il Patronato ACLI di Chiavari, il Comune di Milano ha reperito tale modulistica ed avviato l'istruttoria della pratica al fine di accertare la presenza di tutti i requisiti indispensabili per poter erogare l'assegno mensile di assistenza. Non era stato però prodotto il certificato di iscrizione alle liste speciali di collocamento, per cui è stato necessario richiedere informazioni in merito al Centro per l'Impiego della Provincia di Milano ed all'analogo Centro situato in Liguria. Poiché tale iscrizione non risultava in nessuna delle sedi, l'Ufficio ha comunque richiesto la concessione dell'assegno almeno a far data dal primo gennaio 2008, proprio perché le nuove disposizioni normative, sopra citate, hanno introdotto una semplificazione della materia non ritenendo più necessaria l'iscrizione al collocamento. Il Comune di Milano ha quindi emesso l'atto di determina con il quale veniva concesso alla signora A. T. l'assegno mensile di assistenza con decorrenza 1.1.2008 e l'INPS nel mese di ottobre 2008 ha comunicato all'istante la liquidazione della provvidenza economica con i relativi arretrati.

Si precisa che, come noto, dall'anno 2006 - di istituzione del Difensore civico municipale di Milano - la competenza ad intervenire nei confronti degli uffici del Comune di Milano appartiene, di norma, al Difensore civico comunale, malgrado ciò, nella vicenda appena esposta si è ritenuto, in via eccezionale, di interpellare direttamente l'Ufficio Invalidi civili, considerando che la questione era già in avanzato stato di istruttoria, che l'Ufficio Invalidi civili in passato aveva sempre prestato una fattiva ed utile collaborazione e che si era riusciti ormai ad instaurare un proficuo rapporto personale con l'istante, anche se con difficoltà a causa delle sue particolari condizioni di salute. (LG)

5.2 PREVIDENZA

Nel corso del 2008 sono state protocollate 38 istanze relative alla materia previdenziale e ne sono state chiuse complessivamente 43. Lo scorso anno i numeri erano abbastanza simili, ma il saldo tra aperture e chiusure era risultato negativo (41 contro 36).

La totalità delle richieste, tranne una segnalata da un Difensore civico provinciale, è stata presentata direttamente dai singoli interessati. La maggior parte delle istanze sono state consegnate a mano o spedite per posta, anche se è da registrarsi un significativo aumento delle istanze inviate per il tramite di e-mail.

Le problematiche sottoposte all'attenzione dell'Ufficio nel settore previdenziale sono state, come di consueto, l'una sostanzialmente diversa dall'altra: non è possibile individuare una questione di carattere generale che abbia interessato più istanze. A titolo esemplificativo si evidenzia che le tematiche trattate spaziano dal recupero di somme indebitamente riscosse al diritto a fruire degli interessi legali; dal riscatto di periodi assicurativi alla concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata; dall'indennità di disoccupazione all'indennità di mobilità; dalla liquidazione dei ratei maturati e non riscossi alla prosecuzione volontaria.

Strumento essenziale ed imprescindibile per l'attività di ricerca e approfondimento dell'Ufficio è internet, in particolare si sottolinea che i siti dell'INPS e dell'INPDAP offrono la possibilità di reperire agevolmente la normativa interna di settore (circolari, deliberi, messaggi). Nel mese di febbraio del 2009 l'INPDAP ha istituito una nuova rivista esclusivamente telematica come ulteriore strumento di comunicazione, attraverso il quale dare spazio alle tante materie trattate e gestite dall'Istituto.

In alcuni casi le questioni segnalate dai cittadini non hanno dato seguito ad alcun intervento nei confronti di istituti previdenziali, anche se hanno richiesto un approfondito esame tenuto conto della complessità della materia, in quanto la risposta già fornita dall'ente risultava conforme alla normativa vigente o, comunque, non contestabile in via amministrativa. A titolo esemplificativo si cita l'istanza presentata dalla signora L. B. concernente l'applicazione del quarto comma dell'art. 10 del D. L. 29.01.1983, n.17 - convertito, con modificazioni, dalla L. 25.03.1983, n. 79 - ed il criterio con cui gli incrementi dell'indennità integrativa speciale possono essere corrisposti per "l'intero importo" nel sistema perequativo introdotto dalla successiva legge n. 730 del 1983. Per poter valutare la convenienza di un ricorso alla Corte dei Conti, è stato consigliato all'interessata di richiedere al sindacato non solo conferma circa la sussistenza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale favorevole, ma anche una valutazione circa il beneficio economico che le sarebbe derivato da una sentenza di accoglimento.

In altri casi l'intervento dell'Ufficio è stato finalizzato a richiedere chiarimenti, che sono stati puntualmente ed esaurientemente forniti. Si cita l'istanza presen-

tata dalla signora T.M. che aveva ricevuto una comunicazione dall'INPS inerente al ricalcolo dell'importo mensile lordo dell'assegno sociale a lei spettante. La stessa segnalava di aver tentato inutilmente di acquisire delle spiegazioni, anche telefonando al contact center segnalato nella nota dell'INPS, circa i motivi che avevano comportato la decurtazione. L'INPS prontamente chiariva che il ricalcolo era stato effettuato sulla base dei redditi presentati dalla pensionata al CAF ed indicati nel modello RED, da cui risultava la titolarità di un assegno di mantenimento dal coniuge, che faceva cumulo con i redditi da pensione. Successivamente l'interessata ha comunicato che il sindacato, cui si era rivolta per ulteriori precisazioni circa l'entità del ricalcolo e dell'indebito accertato, ne aveva verificato la correttezza.

Sempre con riferimento a richieste di chiarimenti si segnala la pratica della signora F.V., la quale esponeva di aver sottoscritto nel 1990 con INA ASSITALIA una polizza assicurativa della durata di dieci anni, che prevedeva – come di consueto nel campo assicurativo – il rinnovo automatico salvo espressa disdetta. Il relativo premio assicurativo era sempre stato pagato mensilmente tramite trattenuta effettuata, dapprima, sullo stipendio e poi, una volta cessata l'attività lavorativa, sulla pensione, come risultava certificato, rispettivamente, nei cedolini e nelle comunicazioni INPDAP di accreditamento.

In seguito ad una denuncia di infortunio presentata nel novembre 2006 alla compagnia di assicurazione, la signora V. aveva appreso che il contratto assicurativo era stato da tempo risolto di diritto, per mancato pagamento dei premi assicurativi dall'1.07.2000. L'interessata si era rivolta all'INPDAP sede di Milano 2, ove, effettuati gli opportuni accertamenti, era emerso che i premi assicurativi erano stati sì trattenuti ma non trasferiti all'INA. Successivamente l'INPDAP le aveva comunicato che dal mese di dicembre 2007 veniva regolarmente versata la trattenuta mensile all'INA e che, nello stesso mese, erano state versati € 874,72 a titolo di arretrati, per il periodo dall'1.07.2000 al 30.11.2007.

L'interessata lamentava che la sua richiesta di infortunio non aveva avuto seguito. L'Ufficio precisava di non avere alcuna competenza nei confronti delle compagnie assicurative, società di diritto privato, ma di poter interloquire con l'INPDAP. Si chiedeva, pertanto, all'INPDAP se avesse provveduto a sanare con effetto ex tunc la posizione assicurativa della pensionata e/o quali iniziative avesse intrapreso a tal fine. L'Istituto prontamente precisava per iscritto che l'INA, appositamente interpellata in merito, aveva assicurato che le rate pregresse, versate in un'unica soluzione con la mensilità di dicembre 2007, erano state considerate alla stessa stregua delle trattenute mensili e che l'operazione non aveva inficiato il rapporto con la beneficiaria dell'assicurazione, né tantomeno era mai stata messa in discussione la validità della polizza.

In questo settore la quasi totalità delle richieste ha avuto, come di consueto, quali interlocutori l'INPS, il più grande ente previdenziale italiano cui è assicurata

la quasi totalità dei lavoratori dipendenti del settore privato ed alcuni del settore pubblico così come la maggior parte dei lavoratori autonomi, e l'INPDAP, che costituisce il polo previdenziale per i pubblici dipendenti e rappresenta il secondo pilastro, dopo l'INPS, del sistema pensionistico italiano. Al proposito si conferma quanto già precisato nelle relazioni precedenti: le sedi cui l'Ufficio si è rivolto sono soprattutto quelle ubicate sul territorio del comune di Milano.

Va ancora una volta segnalata la disponibilità dell'INPS ad una fattiva e solerte collaborazione.

In positivo è da sottolineare che sembrerebbero in via di superamento le criticità, segnalate in passato, nell'ottenere risposte esaustive in tempi ragionevoli da parte della sede territoriale Milano 1 dell'INPDAP: nel 2008 non si sono registrate significative difficoltà ad acquisire i chiarimenti e le informazioni richieste. A titolo esemplificativo di questi più efficienti rapporti con l'INPDAP si citano alcune pratiche risoltesi in tempi brevi, con piena soddisfazione dell'utenza.

La signora M.L.P. ha chiesto a quest'Ufficio di sollecitare la riliquidazione della pensione INPDAP di cui è titolare dall'1.1.2005 e del trattamento di fine servizio. L'ente datore di lavoro aveva inviato nel luglio 2006 all'Istituto previdenziale tutta la documentazione utile per poter rideterminare gli importi relativi al trattamento di quiescenza e al TFS, includendovi gli incrementi stipendiali previsti nel contratto collettivo di lavoro (CCNL 2002-2005 - Comparto Regioni e Autonomie locali), da corrispondersi anche al personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale. L'interessata si era più volte rivolta all'INPDAP per avere informazioni sullo stato di trattazione della sua pratica, ma aveva sempre ricevuto risposte vaghe e non esaustive. Tenuto conto del tempo d'istruttoria intercorso, l'Ufficio ha dato seguito all'istanza: l'Istituto previdenziale ha tempestivamente comunicato che era stato predisposto il provvedimento di variazione e che il mese successivo sarebbe stata messa in pagamento la somma arretrata spettante, pari a circa 3.500 euro, comprensiva di interessi legali e di rivalutazione monetaria.

Analoga è la vicenda del signor V.G., in quiescenza dal 31.8.2001, che, però, presentava tempi di istruttoria ancora più considerevoli. Con nota del novembre 2002 l'ex ente datore di lavoro, ad integrazione della documentazione già trasmessa all'atto del collocamento a riposo, aveva inoltrato all'INPDAP sede Milano 1 il mod. 98.2, aggiornato con gli aumenti retributivi derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. 1998/2001 – parte economica 2000/2001 – e le voci accessorie di retribuzione. L'interessato aveva più volte sollecitato, sia recandosi personalmente presso la sede dell'Istituto previdenziale sia per iscritto, l'adeguamento del suo trattamento pensionistico senza ottenere alcun riscontro. L'Ufficio ha segnalato nel mese di giugno la pratica all'INPDAP; tempestivamente è stato comunicato che era in corso di definizione. All'inizio di settembre l'interessato ha informato di aver ricevuto l'importo aggiornato della pensione ed i relativi arretrati, ringraziando per l'attività svolta.

Da ultimo, sempre con riferimento alle istanze che hanno avuto come referente l'INPDAP si accenna ad altre due pratiche: quelle presentate dal signor L.R. e dal signor C.G.

Il signor L. R. aveva chiesto nel novembre 2007 il trasferimento dell'accredito della pensione da un conto corrente (presso una agenzia della Banca Popolare di Lodi) ad un altro (presso una agenzia della Banca Popolare di Sondrio). Nonostante l'inoltro di alcuni solleciti scritti, detta richiesta non aveva avuto seguito. Nel mese di maggio 2008 l'Ufficio ha segnalato l'istanza all'INPDAP; dopo l'invio di un sollecito, a settembre è stato precisato che il trasferimento dell'accredito era stato effettuato con la rata di luglio. In questo caso l'interessato non aveva informato dell'avvenuta definizione della pratica.

Il signor C. G., ex dipendente dell'AEM, collocato a riposo dall'1.10.1994, da tale data era titolare di una pensione INPDAP ancora erogata, nonostante fossero decorsi più di 13 anni, nella misura provvisoria. Il signor G. si era più volte attivato per sollecitare la liquidazione del suo trattamento pensionistico nella misura definitiva. Nel tempo gli erano state fornite delle assicurazioni circa la sollecita definizione della sua pratica, ma non gli era ancora pervenuta alcuna determinazione inerente al conferimento della pensione definitiva. L'istanza, segnalata nel mese di marzo, è stata definita nel mese di giugno con il pagamento del trattamento pensionistico riliquidato e degli arretrati spettanti dal 01.10.1994 al 31.05.2008. L'istante, nel ringraziare, ha chiesto chiarimenti circa l'importo della somma liquidata a titolo di interessi. Al proposito l'Ufficio gli ha fornito puntuali indicazioni circa la normativa vigente in materia, precisando di non avere alcuna specifica competenza in merito alla verifica dei conteggi.

Si coglie l'occasione per sottolineare che, qualora l'istante chieda verifiche o chiarimenti inerenti al computo di qualsivoglia trattamento previdenziale, l'Ufficio consiglia di rivolgersi ad un patronato. In materia previdenziale l'attività di questi Istituti spesso si interseca fattivamente con quella dell'Ufficio. A titolo esemplificativo si richiama la pratica del signor L. M., il quale aveva inoltrato a fine maggio 2007, tramite patronato, una domanda all'INPDAP al fine di ottenere, al compimento del 65esimo anno d'età, la pensione per l'attività di lavoro svolto in Germania. L'interessato nel mese di febbraio del 2008 si è rivolto all'Ufficio in quanto la sua domanda non risultava ancora essere stata inoltrata all'Ente previdenziale estero. Tenuto conto del tempo d'istruttoria intercorso l'Ufficio ha sollecitato la definizione della pratica; l'INPDAP, con e-mail, dopo alcuni solleciti, ha informato di aver inviato il 16 luglio all'Ente tedesco la richiesta di certificazione dei contributi accreditati presso le loro casse. L'INPDAP, avendo prontamente ricevuto tale certificazione, avrebbe emesso a breve il provvedimento per il riconoscimento dei periodi esteri e, conseguentemente, avrebbe riliquidato la pensione secondo le norme del regolamento C.C.E. 1606/1998; in seguito l'istante ha comunicato di aver ricevuto quanto spettante.

Si segnalano, per completare la disamina dell'attività dell'Ufficio nel settore previdenziale, alcune pratiche che hanno avuto come referente l'INPS.

La signora P.R. aveva inoltrato il 10.11.2006 una domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Non ricevendo alcun riscontro, si era recata più volte presso la competente sede di Milano Nord per sollecitare la definizione della pratica, così da poter quantificare l'entità dei contributi ancora necessari al fine di acquisire il diritto alla pensione. Solo in data 18.01.2008 l'Istituto previdenziale le aveva richiesto della ulteriore documentazione che l'interessata aveva prontamente consegnato; in tale occasione le era stato assicurato che entro quindici giorni si sarebbe conclusa l'istruttoria della domanda. Non ricevendo alcuna successiva comunicazione la signora P.R. si è rivolta all'Ufficio, che ha tempestivamente segnalato la pratica all'INPS, chiedendo anche dei chiarimenti circa una discrasia fra due estratti conti assicurativi in merito alla data relativa all'ultimo giorno lavorativo. Nel mese di ottobre l'INPS segnalava che la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria era stata accolta e che alla signora, convocata nel mese di luglio, erano già stati forniti tutti i chiarimenti relativi all'estratto contributivo.

A titolo esemplificativo della sollecita collaborazione prestata dall'INPS, si segnala inoltre l'istanza presentata a quest'Ufficio dalla signora M. G. A., titolare di una pensione ai superstiti, con decorrenza dall'1.10.2007.

L'interessata aveva riferito di essersi più volte recata presso l'Agenzia territoriale di Milano Niguarda per sollecitare l'erogazione dei ratei della tredicesima mensilità maturati ma non riscossi dal marito. In tali occasioni le era stato confermato il diritto a percepire la somma richiesta, ma non le era stata data alcuna indicazione circa i tempi necessari per la relativa liquidazione. L'INPS ha risposto il 29 maggio alla nota del 14 maggio con cui l'Ufficio segnalava l'istanza, precisando che il pagamento era in elaborazione e che sarebbe stato effettuato entro il mese di giugno.

Da ultimo si riassume la trattazione dell'istanza presentata dal signor V.B.S., che, essendo vicino all'età di pensionamento, voleva definire alcune problematiche inerenti alla sua posizione contributiva. In particolare, l'interessato sottoponeva all'attenzione dell'Ufficio una questione relativa all'applicazione di una sentenza del pretore del lavoro del marzo 1997, con cui era stata dichiarata l'illegittimità, la nullità ed inefficacia del licenziamento intimatogli dalla Telecom Italia in data 15.02.1996. Il Giudice del lavoro aveva condannato l'azienda a reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro, a corrispondergli la retribuzione dalla data del licenziamento alla riassunzione ed a versare i relativi contributi assistenziali e previdenziali.

Detti contributi non risultavano, però, essere ancora stati accreditati a favore del signor V. B. S., nonostante lo stesso avesse più volte richiesto, sia tramite il servizio "INPS Risponde" sia recandosi personalmente presso la sede, di voler retti-

ficare la propria posizione contributiva.

L'Ufficio chiedeva, pertanto, alla sede INPS competente (Milano Fiori) di voler attivare la procedura utile per poter regolarizzare la posizione contributiva del signor V. B. S., in conformità a quanto statuito nella sentenza sopra citata. L'INPS rispondeva sollecitamente chiedendo la consegna da parte dell'interessato di alcuni documenti. Precisamente: copia della richiesta all'INPS di accredito dei contributi in questione ovvero fotocopia dell'avvenuta notifica all'INPS della sentenza; copia della sentenza con attestazione di passaggio in giudicato; copia di eventuale accordo transattivo raggiunto con Telecom; eventuale mod. 01/M sost. rilasciato dal datore di lavoro.

Si riteneva di replicare sottolineando che, come evidenziato nella precedente nota, l'interessato aveva già consegnato la domanda di accredito, di cui veniva inviata copia; si precisava, inoltre, che da un attento esame dell'estratto contributivo già trasmesso, risultava certificata per l'anno 1997 una retribuzione doppia rispetto a quella degli anni in cui aveva prestato attività lavorativa presso la Telecom: era pertanto presumibile che i contributi relativi al periodo del licenziamento fossero stati riferiti al 1997. Si evidenziava che, ad ogni buon conto, qualora fosse stato necessario acquisire ulteriore documentazione, la relativa richiesta poteva essere rivolta all'azienda tenuta al versamento dei contributi, avendo il signor S. già consegnato tutta quella in suo possesso. Tempestivamente l'INPS sede di Milano Fiori segnalava di aver trasmesso la pratica di aggiornamento alla sede INPS di Roma competente per territorio, che successivamente precisava di aver provveduto ad effettuare la rettifica. (PB)

8. ISTRUZIONE, CULTURA, INFORMAZIONE

Per quanto concerne il settore istruzione, anche quest'anno le richieste di intervento hanno riguardato prevalentemente il **buono scuola** (37), previsto dalla L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 4, comma 121, lettera e).

Le numerose istanze pervenute attenevano prevalentemente ai provvedimenti di inammissibilità del beneficio per superamento dei limiti reddituali (20), formulati dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro ed inviati ai beneficiari, mentre 11 riguardavano altre tipologie di inammissibilità previste dal relativo bando.

Per quanto concerne le fattispecie non ammesse per superamento dei limiti reddituali, sono stati oggetto di segnalazione all'Assessorato regionale competente alcuni casi - relativi a coniugi separati - in cui la domanda di buono scuola era stata presentata dai padri, non conviventi con i figli, tuttavia a loro carico e dei quali, in particolare, sostenevano le spese scolastiche per disposizione dell'Autorità Giudiziaria. In tali ipotesi, in base all'indicatore applicato dalla Direzione Generale, i richiedenti risultavano avere un nucleo familiare pari ad uno e, conseguentemente, risultavano esclusi dal beneficio concesso invece a padri, con reddito analogo, che convivevano con i propri figli.

Nelle suddette ipotesi il Difensore civico ravvisava una palese discriminazione, in contrasto con la stessa ratio ispiratrice del beneficio del buono scuola, che consisteva nell'offrire ai cittadini lombardi l'opportunità di scegliere liberamente il percorso di studi dei propri figli, nell'ambito dell'offerta formativa proposta da istituti statali o privati.

L'Assessorato, tuttavia, confermava il proprio orientamento, ribadendo la sussistenza del suddetto limite di reddito, nonostante la peculiarità della composizione del nucleo familiare.

Un'altra ipotesi particolare, oggetto di intervento da parte dell'Ufficio, ha riguardato un'istanza presentata in seguito a diniego del beneficio espresso in quanto richiedente e allievo oggetto della domanda di rimborso erano la stessa persona.

Nel caso di specie, la coincidenza tra richiedente e beneficiario era determinata dalla peculiarità della situazione familiare dell'istante, che, al momento dell'inoltro della domanda, era già orfana di entrambi i genitori e priva di tutela in quanto maggiorenne.

Era ovvio, pertanto, che la presentazione della domanda fosse stata fatta personalmente dalla signorina B., il cui nucleo familiare era composto da lei e dai suoi due fratelli, come risultava dallo stato di famiglia, mentre del tutto illogica appariva la motivazione sottesa al diniego espresso dalla Direzione Generale.

Il Difensore civico si rivolgeva, quindi, a quest'ultima, sottolineando che, se era pur vero che al punto 1 delle "Note informative" di cui all'Allegato B del Decreto Direttore Generale del 6 novembre 2007, n. 13149 veniva precisato che in

nessun caso lo studente potesse fare domanda per se stesso, risultavano aberranti le conseguenze determinate dall'applicazione letterale di detta previsione.

In tal modo, infatti, venivano discriminati soggetti, come l'istante, che si trovavano in situazioni di particolare disagio per la mancanza dei genitori, in contrasto con quella che sembrava essere la ratio del provvedimento con cui erano state definite le "Modalità operative per l'assegnazione del buono scuola, a.s. 2007-2008 e note informative – Art. 8 l.r. 6 agosto 2007 n. 19", nel quale veniva precisato l'intento di assicurare il beneficio prioritariamente alle famiglie che versassero in disagiate condizioni economiche.

Paradossalmente, una fattispecie come quella di che trattasi non era stata contemplata nel succitato provvedimento e, pertanto, alla signorina B., orfana e con un esiguo reddito, non era stato riconosciuto il contributo, mentre lo stesso veniva concesso, peraltro con limiti di reddito molto più elevati di quello dell'istante, nel caso di studente maggiorenne che avesse uno o entrambi i genitori.

Anche riguardo a tale istanza l'Assessorato non accoglieva la tesi dell'Ufficio e confermava la propria determinazione di diniego, attenendosi al mero dato letterale del bando.

Come nell'anno precedente, anche nel 2008 sono pervenute richieste d'intervento riguardanti provvedimenti di revoca del buono scuola (7).

Per la quasi totalità di tali istanze l'Ufficio ha ritenuto opportuno chiedere chiarimenti alla Direzione Generale, considerato che i beneficiari del contributo avevano segnalato il mancato ricevimento della raccomandata di richiesta della documentazione inviata da quest'ultima.

La revoca trovava il suo fondamento nella mancata produzione della documentazione richiesta, idonea a certificare la spesa sostenuta.

Nella quasi totalità dei casi, tuttavia, la Direzione Generale ha dimostrato l'avvenuto regolare procedimento di notificazione della citata comunicazione, pretendendo, conseguentemente, la restituzione dell'importo erogato.

Esito positivo, invece, ha avuto il caso, del quale si è ampiamente dato conto nella Relazione sull'attività del 2007 ⁽¹⁾, della signora D.N., alla quale era stato revocato il buono scuola relativo all'anno scolastico 2005/2006, in quanto non aveva presentato la documentazione idonea a certificare la spesa sostenuta. In realtà, la signora non aveva mai ricevuto la comunicazione di richiesta della documentazione da parte della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, poiché la raccomandata era stata erroneamente recapitata non al suo indirizzo, ma al portiere di uno stabile ubicato nella medesima via dove la signora risiedeva, ad un numero civico diverso.

L'Ufficio segnalava il disguido alla competente Direzione che, tuttavia, confermava la revoca sostenendo la regolarità della notifica.

¹ Cfr. "Relazione del Difensore civico regionale 2007", pag.72.

Nel corso di un incontro svoltosi nel mese di luglio 2008 con il responsabile della Direzione, richiesto dall'Ufficio del Difensore civico, veniva da quest'ultimo ribadita l'inidoneità alla ricezione del soggetto che aveva ricevuto la corrispondenza dell'istante. Infatti, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari", il portiere del condominio è, in assenza del destinatario, legittimato alla ricezione. Nel caso di specie, tuttavia, la consegna era avvenuta nelle mani del portiere di uno stabile differente da quello della signora D.N..

La Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro ha, quindi, accolto la tesi dell'Ufficio e disposto l'annullamento del provvedimento di revoca precedentemente emanato.

Per quanto concerne questo settore, delle ulteriori pratiche non attinenti al buono scuola, si ritiene opportuno segnalare la questione di interesse generale sottoposta a questo Ufficio dal Difensore civico del Comune di Milano, riguardante l'equipollenza dei titoli di studio di diploma di maturità in "Scienze della Formazione" e "Scienze Sociali" al diploma di "Istituto magistrale".

La problematica era emersa a causa dell'avvenuta esclusione - da parte del Comune di Milano - dei detentori per l'appunto dei Diploma di maturità in Scienze della Formazione e Scienze Sociali, rilasciati dall'Istituto Magistrale Statale "C. Tenca", dalla graduatoria di merito della selezione pubblica indetta dal medesimo ente per l'assunzione a tempo determinato del personale in qualità di istruttore dei servizi educativi (nido d'infanzia cod. END), in quanto ritenuti titoli non idonei.

Secondo quanto riferito dagli interessati e dallo stesso Istituto, invero, i corsi e le materie trattate nel corso dell'iter scolastico previsto per conseguire i titoli di studio di cui trattasi sarebbero per lo più corrispondenti a quelli previsti per l'ottenimento del Diploma di maturità rilasciato dal Liceo Socio-psico-pedagogico, titolo invece ammesso dal bando.

L'Istituto Magistrale Statale "C. Tenca" di Milano aveva già espressamente invitato il Comune di Milano - Settore Gestione Risorse Umane e Organizzazione - a riesaminare la questione ed aveva sottoposto la problematica anche al Ministero.

Il Direttore del citato Settore del Comune di Milano aveva replicato sostanzialmente adducendo - quale argomentazione giuridica a conferma e sostegno della non ammissibilità dei titoli di studio in questione - la tesi che l'equipollenza fra titoli di studio può essere determinata solo con disposizione di legge e non conseguentemente a valutazioni di natura analogica.

Il Difensore civico si rivolgeva quindi al Ministero dell'Università e della Ricerca, considerato che non risultava avesse ancora espresso esplicitamente la propria posizione in merito, sottolineando l'importanza che riveste la questione per gli attuali e futuri detentori dei titoli di studio per l'accessibilità alle pubbliche selezioni.

Il Ministero si pronunciava quindi sull'argomento, rappresentando innanzitutto

che i percorsi di studio in questione erano stati autorizzati, in via sperimentale, dallo stesso Ministero, ai sensi dell'art. 278 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, sino alla introduzione dei nuovi corsi di studio ordinamentali. Detti percorsi prevedono come titolo di studio finale un "diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo magistrale di durata quinquennale" (vedi D.M. 8 gennaio 2008, n. 4 – individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore – a.s. 2007-2008) e si pongono, pertanto, in continuità con il corso di studi ordinario di istruzione magistrale, soppresso con il D.M. 10 Marzo 1997, n. 26.

Il diploma di Stato che si consegue al termine del quinquennio dei corsi di studio in discussione è pertanto – ad avviso del MIUR – corrispondente ex art. 279 D.Lgs. 297/1994 al "diploma di Istituto Magistrale".

Nasceva, quindi, a seguito di detta pronuncia - che afferma esplicitamente la corrispondenza dei titoli in argomento - la necessità di rivolgersi alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Giunta Regionale, poiché la D.G.R. 11 Febbraio 2005, n. VII/20588 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia" e le relative circolari attuative n. 45 e 11 del 18 Ottobre 2005 non prevedono espressamente i diplomi di maturità "Scienze della Formazione" e "Scienze Sociali" nell'elenco dei titoli validi alla definizione del profilo professionale dell'operatore socio educativo.

Il Difensore civico sollecitava la suddetta Direzione a voler integrare l'elenco in parola, inserendo esplicitamente i predetti titoli di studio.

La Direzione, nel prendere atto di quanto segnalato ed in particolare della posizione espressa dal MIUR, comunicava di voler procedere ad una valutazione della questione con l'area giuridica, in considerazione della complessità della materia.

L'Ufficio è ancora in attesa di conoscere le determinazioni assunte al riguardo.

Di particolare interesse è, inoltre, il caso della signora E.F., laureata in medicina presso un'università tedesca e attualmente residente in Italia, dove esercita la professione medica, in seguito all'iscrizione all'Albo dei medici di una città italiana.

La dott.ssa E.F. si è rivolta all'Ufficio dopo aver chiesto al Ministero dell'Università e della Ricerca - senza tuttavia ricevere alcun riscontro - la predisposizione di una tabella di equipollenza dei voti, che consentisse la trasformazione dei voti di laurea tedeschi in voti di laurea italiani e permettesse l'esatta valutazione del voto di laurea da lei conseguito e la sua conversione in centodecimi, ai fini dell'accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina italiane.

Infatti, la "Dichiarazione di valore" ⁽²⁾, richiesta ai cittadini comunitari per poter

² Le "Dichiarazioni di valore" rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari sono regolate dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e dal D.P.R. 31 agosto 1999, 394 recante il relativo Regolamento attuativo, artt. 49 e 50. In applicazione di tali disposizioni di legge il Ministero degli Affari Esteri, con Telespresso circolare n. 270/5716 del 2 aprile 2001, ha impartito alle Rappresentanze le istruzioni sugli adempimenti consolari per il riconoscimento dei titoli di studio professionali.